

**INCONTRI PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO**



MATRIMONIO IN CHIESA: PRASSI E DOCUMENTI

(a cura dell'Avv. Simona Loprieno)

PREPARAZIONE

Un anno prima del matrimonio, anche se non ancora decisa la data con esattezza, i fidanzati devono presentarsi al Parroco che poi seguirà tutta la procedura matrimoniale.

Una condizione per celebrare il matrimonio cristiano è la partecipazione ad un corso di preparazione al matrimonio: meglio non aspettare gli ultimi mesi, ma almeno un anno prima della data. L'attestato di partecipazione verrà consegnato al parroco che cura l'istruttoria matrimoniale.

Successivamente al corso in preparazione al matrimonio, le tappe gli adempimenti da seguire sono:

1. RITIRO DEI DOCUMENTI CIVILI PER IL CONSENSO
2. RACCOLTA DEI DOCUMENTI ECCLESIASTICI PER IL CONSENSO
3. CONSENSO DAVANTI AL PARROCO
4. PUBBLICAZIONI
5. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

DOCUMENTI CIVILI PER IL CONSENSO

In preparazione al Consenso ciascun fidanzato deve procurarsi e consegnare al parroco il **Certificato Contestuale** (che accerta lo stato libero civile), documento da richiedere presso il Comune dell'attuale residenza.

I documenti civili per il comune vengono procurati direttamente dal comune stesso e hanno validità di **6 mesi**.

DOCUMENTI ECCLESIASTICI PER IL CONSENSO

1. **Certificato di Battesimo e Cresima:** deve essere richiesto alla parrocchia dove è stato celebrato il battesimo, precisando che è per uso matrimonio. La Cresima è normalmente trascritta sul registro di battesimo e annotata sul certificato di battesimo.
2. **Certificato di Stato Libero ecclesiastico:** viene richiesto agli sposi che sono vissuti per più di un anno, fuori dalla diocesi dell'attuale domicilio.
Il certificato è rilasciato con l'attestazione giurata e verbalizzata in presenza del parroco, che cura l'istruttoria matrimoniale, e di due testimoni che hanno conosciuto i fidanzati in tutto il periodo per il quale si dichiarata lo Stato Libero. In assenza di testimoni la prova dello Stato Libero ecclesiastico può essere sostituita dal cosiddetto giuramento suppletorio, prestato nel corso dell'esame dei fidanzati davanti al parroco (altrimenti detto Consenso).

CONSENSO DEI FIDANZATI

Entro 6 mesi dalla data di rilascio del certificato di battesimo, i fidanzati sono tenuti ad effettuare il consenso.

Nel giorno stabilito, i fidanzati si presentano davanti al parroco il quale separatamente pone delle domande circa la loro volontà e consapevolezza di voler contrarre il matrimonio cristiano. Non è necessaria la presenza né di genitori né di testimoni.

LE PUBBLICAZIONI

La pubblicazione è la fase del procedimento di formazione del matrimonio che lo precede: la sua funzione è quella di portare a conoscenza di terzi la volontà degli sposi di contrarre matrimonio e di consentire, alle persone legittimate, di opporsi alla celebrazione delle nozze.

Il parroco richiede le pubblicazioni canoniche da esibire nelle rispettive parrocchie di appartenenza dei due rispettivi fidanzati; esse rimangono esposte per due domeniche successive.

Nel caso in cui l'attuale dimora duri da meno di un anno, le pubblicazioni sono da esporre anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi per almeno un anno.

Il parroco rilascia anche la richiesta di pubblicazioni civili che va consegnata presso il Comune ove i fidanzati hanno richiesto i documenti civili. Il Comune procura direttamente anche i documenti degli altri Comuni e poi, una volta pervenuti i documenti civili, effettuano la richiesta delle pubblicazioni.

Qualora entrambi i fidanzati risiedano in Comuni diversi da quello della parrocchia dove avviene il consenso, il parroco richiede la collaborazione di un parroco del luogo di una residenza civile e gli trasmette un documento autentico con tutti i dati occorrenti, affinché possa inoltrare nel suo Comune la richiesta di pubblicazioni civili.

Una volta compiuta la pubblicazione per il tempo prescritto di otto giorni, il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo. Il Comune poi rilascia il **certificato di eseguite pubblicazioni civili** che deve essere poi consegnato al parroco.

La pubblicazione conserva efficacia per 180 giorni; se il matrimonio non viene celebrato in questo arco di tempo, la pubblicazione si considera decaduta, come non fosse avvenuta ed occorre rinnovarla.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Una volta ottenuti i certificati di pubblicazioni canoniche ed il certificato di eseguite pubblicazioni in Comune, il parroco può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare, per motivi adeguati, l'autorizzazione a sposarsi altrove.

Il **luogo della celebrazione del matrimonio** è la parrocchia della sposa o dello sposo.

Le norme diocesane riconoscono anche la possibilità di celebrare il matrimonio:

1. Nella parrocchia della città / paese dove i fidanzati andranno ad abitare;
2. Nella parrocchia dove i fidanzati sono abitualmente inseriti o dove vivono di fatto la loro esperienza di fede.

Per la liturgia del matrimonio accordarsi con il celebrante.

Dato che il matrimonio è un sacramento e al fine di prepararsi spiritualmente alla celebrazione dello stesso, ciascun fidanzato provveda per tempo alla **Confessione sacramentale**.

ASPETTI LEGALI DEL MATRIMONIO

PREMESSA

Per definizione con il termine matrimonio si intende un legame fra due persone finalizzato alla formazione di una famiglia che ha effetti sulla condizione giuridica e sociale sia dei coniugi, ufficializzando la loro unione e stabilendo i loro diritti e doveri, sia dei figli, sancendo le responsabilità genitoriali di educarli e introdurli nella società.

Secondo l'ordinamento giuridico italiano, l'art. 29 della Costituzione sancisce che: **“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”**.

Da ciò si desume che l'art. 29 riconosce solennemente la famiglia fondata sul matrimonio.

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CONTRATTO CON RITO RELIGIOSO E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI (MATRIMONIO CONCORDATARIO)

All'atto del matrimonio è possibile attribuire efficacia civile alle nozze celebrate davanti ad un ministro di culto cattolico. A seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, infatti, lo Stato italiano ha riconosciuto effetti civili al sacramento del matrimonio regolamentato dal diritto canonico.

Senza dover necessariamente celebrare due diversi riti, pertanto, sarà possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso assuma effetti giuridicamente rilevanti nell'ordinamento italiano.

Perché ciò avvenga:

1. il ministro di culto cattolico deve dare lettura ai nubendi degli articoli del codice civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi;
2. devono essere redatti due originali dell'atto di matrimonio;
3. l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

Tale ultimo adempimento è quello che riveste maggior rilievo poiché, in difetto, il vincolo matrimoniale sarà valido ma rivestirà efficacia solo in ambito religioso.

DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI

I diritti e doveri dei coniugi sono disciplinati dall'art. 143 codice civile, ove viene espressamente sancito che il marito e la moglie con il matrimonio acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

La norma infatti indica chiaramente gli obblighi reciproci dei coniugi quali:

- fedeltà,
- assistenza morale e materiale,
- collaborazione nell'interesse della famiglia,
- coabitazione.

L'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi si desume altresì nel fatto che entrambi i coniugi hanno pari responsabilità nella gestione della famiglia: infatti entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI

Dal momento in cui i rapporti tra i coniugi sono stati regolati dai principi costituzionali della eguaglianza e pari dignità degli stessi, è evidente come lo stesso legislatore abbia voluto riconoscere ad entrambi la facoltà di dover decidere di comune accordo l'indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia in base alle esigenze dello stesso nucleo familiare.

I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI

Il regime patrimoniale è l'insieme delle regole e dei principi previsti dalla legge per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Questa materia è stata profondamente modificata dalla riforma sul diritto di famiglia del 1975 che ha equiparato i coniugi introducendo quale regime legale dei rapporti patrimoniali il regime della comunione dei beni. Essa ha per oggetto gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio ad esclusione di quelli personali. Sull'argomento, l'art. 177 c.c. disciplina l'oggetto della comunione precisando che costituiscono la comunione:

- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (ad es.: un terreno, un immobile...);
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separati di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI?

Quando due persone decidono di sposarsi, una delle variabili da tenere in conto è proprio quella relativa alla comunione o alla separazione dei beni: di ciò che si possedeva prima del matrimonio e di quel che sarà condiviso in famiglia. Il matrimonio stipula di fatto un contratto tra due persone e come ogni accordo ha delle clausole, una di queste è proprio la comunione o la separazione dei beni.

COMUNIONE DEI BENI: COSA PREVEDE IN DETTAGLIO

La comunione dei beni è a tutti gli effetti una società paritaria, nata al momento del matrimonio che prevede vincoli ben precisi:

- gli oggetti e i beni appartenuti ai coniugi prima del matrimonio, rimangono di ciascun coniuge;
- gli oggetti e i beni acquistati durante il matrimonio appartengono a entrambi in comunione;
- possedere in comunione non significa possedere a metà ma per intero insieme; per vendere i beni in comunione occorre quindi il consenso di entrambi, e il ricavato appartiene per intero a entrambi;
- i diritti ereditari sono personali: se viene a mancare il genitore di uno dei coniugi, i beni ereditari saranno soltanto del coniuge figlio;
- le donazioni valgono solo per il coniuge al quale sono indirizzate, a meno che questi non estenda il dono anche al marito o alla moglie;
- polizze infortuni e pensioni di invalidità riguardano solo l'interessato;

SEPARAZIONE DEI BENI

La separazione dei beni lascia ciò che era dei coniugi di proprietà di questi e ciò che si è creato insieme lo si divide in parti uguali.

CAMBIO DI REGIME

È ammesso il cambio di regime anche dopo il matrimonio; a tal fine è necessario un atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni. Tale atto deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio, conservato presso l'ufficio di stato civile del Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio. L'unico problema si presenta nel passaggio dalla comunione alla separazione dei beni, in quanto in questo caso può essere difficile identificare i beni appartenenti a ognuno.